



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

n. 4 – 2 Ottobre 2017

### **Sommario:**

<b>CONVEGNI E FORMAZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>SEGNALAZIONI EDITORIALI.....</b>	<b>2</b>
<b>NOVITÀ LEGISLATIVE .....</b>	<b>3</b>
<b>GIURISPRUDENZA.....</b>	<b>4</b>
<b>ALTRE NOTIZIE .....</b>	<b>7</b>

### **CONVEGNI E FORMAZIONE**

**27-28 ottobre 2017, Barcellona (Spagna)**

#### **Incontro di studi “Diritti processuali nell’UE”**

Si segnala un evento organizzato dall’ERA, Academy of European Law, sul tema delle garanzie procedurali di derivazione europea.

Più specificamente, saranno affrontati, anche dal punto di vista pratico, i seguenti temi: questioni fondamentali relative al diritto all’interpretazione ed alla traduzione degli atti di cui alla direttiva 2010/64/UE, nonché relative al diritto all’informazione ed alla difesa tecnica di cui alla direttiva 2012/13/UE; le caratteristiche principali della direttiva sulla presunzione di innocenza e della direttiva sulle garanzie processuali per i minori indagati o imputati in un procedimento penale; recenti pronunce della Corte



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

n. 4 – 2 Ottobre 2017

europea dei diritti dell'uomo e della CGUE e, in particolare, Balogh (C-25/15) e Covaci (C-216/14); prassi applicative in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Spagna.

[Ulteriori informazioni](#)

**5-6 giugno 2018, Heidelberg (Germania)**

**1° *International Bar Leaders Symposium* della *German Bar Association***

In data 5 e 6 giugno 2018 la *German Bar Association* (DAV) ospiterà il suo primo Simposio Internazionale nella città storica di Heidelberg, in Germania.

Si tratta di un'occasione imperdibile di dialogo con avvocati e giuristi di tutto il mondo.

Ai partecipanti, inoltre, verrà offerta l'opportunità di prendere parte in qualità di ospiti alla conferenza annuale DAV, che si terrà fino all'8 giugno 2018.

\*\*\*

### **SEGNALAZIONI EDITORIALI**

**A. BABINGTON-ASHAYE, A. COMRIE & A. ADENIRAN, *International Criminal Investigations: Law and Practice***

*Eleven international publishing*, Utrecht, 2017

Il libro affronta i temi centrali delle indagini penali internazionali, esaminando l'evoluzione della giurisprudenza e degli standard normativi in questo specifico ambito nel corso del ventennio 1997-2017.

**N. PARISI, *Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione***



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

n. 4 – 2 Ottobre 2017

in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, 9

Il 5 luglio scorso, a dieci anni dalla firma dell'Accordo di Lisbona che fonda una competenza penale diretta dell'Unione e al termine di un accidentato processo di codecisione iniziato con una ben diversa, quanto a contenuti, proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva cd. PIF, atto normativo unilaterale relativo agli strumenti convenzionali a contenuto penale stabiliti dall'Unione in materia di tutela dei propri interessi finanziari.

Il contributo segnalato fa il punto sui contenuti della direttiva, in attesa di due eventi normativi che determineranno la sua effettiva capacità di incidere nel contrasto alle frodi agli interessi finanziari dell'Unione: l'istituzione, con regolamento dell'Organizzazione, di una Procura europea a ciò specificamente destinata; il recepimento, più o meno puntuale, dei criteri e principi generali stabiliti dalla stessa direttiva a seguito dell'adeguamento ad essa, da parte di ciascun ordinamento nazionale.

[Leggi il contributo](#)

\*\*\*

### **NOVITÀ LEGISLATIVE**

**Direttiva 2017/541/UE sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio**

[Leggi](#)

\*\*\*



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

n. 4 – 2 Ottobre 2017

### **GIURISPRUDENZA**

**Cassazione Penale, Sez. feriale, sentenza 31 agosto 2017 – 1 settembre 2017 n. 39861, Pres. De Tomassi, Rel. Scalia**

Deve considerarsi illegittima ed in violazione dell'art. 1 comma 3 della legge n. 69 del 2005 la decisione con la quale la Corte di Appello abbia dato esecuzione ad un mandato di arresto che non risulti emesso da un giudice.

Nel caso di specie, il mandato di arresto era stato emesso su disposizione del Pubblico Ministero.

[Leggi](#)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 7 aprile 2017 – Ricorrenti // Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Causa C-180/17) - Giudice del rinvio: Raad van State**

#### **Questioni pregiudiziali:**

- Se l'articolo 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98; in prosieguo: la «direttiva sul rimpatrio»), in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell'Unione europea impone che il mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda in procedure avverso una decisione contenente un ordine di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, abbia automaticamente effetto sospensivo quando il cittadino di un paese terzo sostiene che l'esecuzione della decisione di rimpatrio



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 – 2 Ottobre 2017**

determina un grave rischio di violazione del principio di non respingimento. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l'allontanamento dell'interessato, cittadino di un paese terzo, debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, sino alla decisione su detto appello, senza che tale cittadino di un paese terzo sia tenuto a presentare una domanda separata.

- Se l'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60) in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell'Unione europea impone che il mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda per le procedure vertenti sul rigetto di una domanda di riconoscimento di protezione internazionale, abbia automaticamente effetto sospensivo. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l'allontanamento dell'interessato debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, sino alla decisione sull'appello, senza che il cittadino di un paese terzo interessato sia tenuto a presentare una domanda separata.

- Se, per l'esistenza dell'effetto sospensivo automatico di cui sopra, sia rilevante se la domanda di protezione internazionale, che ha determinato le procedure di ricorso e successivamente di ricorso in appello, sia stata respinta per uno dei motivi enunciati all'articolo 46, paragrafo 6, della direttiva 2013/32/UE, oppure se detto requisito valga per tutte le categorie di decisioni in materia di asilo, indicate in tale direttiva.

**Corte edu, sentenza Lorefice c. Italia del 29 giugno 2017**



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 – 2 Ottobre 2017**

Si segnala un'interessante pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo sul tema dell'equità di un processo penale italiano nel quale, dopo l'assoluzione in primo grado, in appello l'imputato venne condannato in conseguenza della rivalutazione delle testimonianze ritenute inattendibili in primo grado.

Nello specifico, i giudici di Strasburgo hanno ribadito che, qualora il giudizio di impugnazione riguardi la integrale rivalutazione della responsabilità dell'imputato e il giudice d'appello intenda, sulla base di un diverso apprezzamento delle prove a carico, riformare il verdetto assolutorio di primo grado, è necessario che venga disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. A tale proposito, un'attenta analisi della motivazione della pronuncia di prime cure, volta ad evidenziare le lacune o i travisamenti in essa contenuti, non è sufficiente in questi casi ad esonerare il giudice d'appello dall'obbligo di disporre la riapertura della istruzione dibattimentale, *a fortiori* quando le prove da ri-assumere costituiscono i principali elementi a carico o riguardano fatti ritenuti decisivi per l'accertamento della colpevolezza dell'imputato.

Nella fattispecie, la Corte ha riscontrato una violazione dell'art. 6, § 1, poiché il giudice d'appello aveva considerato credibili, senza disporre la rinnovazione, due testimonianze che il giudice di prime cure, al contrario, non solo aveva ritenuto inattendibili, ma addirittura false, disponendo altresì la trasmissione degli atti alla procura affinché procedesse per falsa testimonianza. La Corte, ancora una volta, ha ritenuto insufficiente la mera rivalutazione cartolare delle suddette deposizioni, a nulla rilevando la circostanza che questa fosse accompagnata da un approfondito esame della motivazione della pronuncia di prime cure.

[Leggi \(francese\)](#)

**Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 12 settembre 2017 nelle cause C-524/15, Menci, C-537/16, Garisson Real Estate SA e a., e C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca**



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 – 2 Ottobre 2017**

L'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona ha presentato le proprie conclusioni nelle cause in oggetto, tutte pendenti avanti alla Grande Sezione della Corte di giustizia dell'UE e aventi ad oggetto la compatibilità di sistemi di doppio binario sanzionatorio nell'ordinamento italiano, penale ed amministrativo, in materia di illeciti tributari ed illeciti di mercato, con il diritto al ne bis in idem sancito, nell'ordinamento europeo, dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (CDFUE).

[Leggi le conclusioni nella causa C-524/15, Menci](#)

[Leggi le conclusioni nella causa C-537/16, Garisson Real Estate SA e a.](#)

[Leggi le conclusioni nella causa C-596/16, Di Puma](#)

\*\*\*

### **ALTRE NOTIZIE**

#### **Comunicato ufficiale Corte EDU: da giugno motivazioni più dettagliate per le decisioni monocratiche di irricevibilità**

A seguito dell'entrata in vigore del protocollo n. 14 del 2010, che ha introdotto la possibilità per il Giudice unico di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi, la Corte ha elaborato nuovi metodi di lavoro per affrontare l'enorme arretrato di casi manifestamente irricevibili.

Nel 2011 i ricorsi in sospeso ammontavano ad oltre 100.000 e la Corte aveva adottato una procedura sommaria di trattazione: ad oggi i ricorrenti ricevono una lettera con la quale venivano informati che il ricorso non aveva soddisfatto i requisiti per essere ricevibile.

Ora che questo arretrato è stato smaltito ed alla luce dell'invito formulato dagli Stati parte del Consiglio d'Europa con la Dichiarazione di Bruxelles del marzo 2015, la Corte ha adottato una nuova procedura che



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 – 2 Ottobre 2017**

impone una motivazione più dettagliata, alla ricerca di un equilibrio tra efficienza e necessità di indicare le ragioni alla base della decisione.

Dal giugno 2017 cambierà la procedura in sede di giudice unico, chiamato a decidere la ricevibilità o l'irricevibilità dei ricorsi: il ricorrente, insieme alla decisione di irricevibilità, firmata dal giudice unico (in una delle lingue ufficiali della Corte), potrà ricevere una lettera (nella propria lingua madre) nella quale trovare i riferimenti in base ai quali desumere i motivi dell'irricevibilità.

### **L'ADC-ICTY cambia nome**

La *Association of Defence Counsel practising before the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and Representing Counsel before the Mechanism for International Criminal Tribunals* (ADC-ICTY) è stata istituita nel 2002 per rappresentare i difensori che praticano avanti alla Corte Penale Internazionale ed al Tribunale penale Internazionale per l'ex Jugoslavia (TPJ) ed è stata ufficialmente riconosciuta dal *Registrar*, in ossequio alle *Rules of Procedure and Evidence*.

Alla luce della prossima cessazione delle attività da parte del TPJ, la *General Assembly* dell'associazione ha preso la decisione di modificare la propria denominazione, che, a partire dall'1 giugno 2017, è *Association of Defence Counsel practising before the International Courts and Tribunals*.

Il nuovo sito dell'associazione è: [www.adc-ict.org](http://www.adc-ict.org).

**Pubblicato il rapporto *The future cooperation between OLAF and the European Public Prosecutor's Office***





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 – 2 Ottobre 2017**

Si segnala la pubblicazione di un rapporto, commissionato dallo *European Parliament's Policy Department for Budgetary Affairs*, su richiesta della *Committee on Budgetary Control*, sul tema della futura cooperazione tra l'OLAF e l'EPPO, due organi specializzati nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

In particolare, il documento analizza gli elementi essenziali di tale cooperazione (anche in vista di una possibile revisione del quadro giuridico dell'OLAF) in una triplice ottica: 1. prevenzione della duplicazione degli sforzi: scongiurare l'instaurazione di un procedimento amministrativo da parte dell'OLAF quando è già pendente un'indagine penale da parte dell'EPPO sui medesimi fatti; 2. scambio di informazioni in entrambe le direzioni; 3. supporto dell'OLAF alle attività dell'EPPO.

[Leggi il contributo](#)